



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

ALLEGATO A

BANDO DI CONCORSO ANNO 2023 PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) CHE SI RENDANO DISPONIBILI NEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Si informa che il Comune di Sestri Levante, in attuazione dell'art. 4 della Legge Regionale 29 giugno 2004 n.10 e s.m.i. e dei criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 495 del 26/05/2023 nonché del Regolamento comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 13/09/2007 e s.m.i. in materia

RIAPRE I TERMINI PER LA PRESENTAZIONI DI DOMANDE

ad oggetto il bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), così come definiti dall'art. 2 comma 1 della Legge Regionale 29 giugno 2004 n.10 e s.m.i., situati nel Comune di Sestri Levante, che nel periodo di validità della graduatoria si renderanno disponibili.

ART. 1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

a) Requisiti richiedente

cittadinanza

La partecipazione è consentita ai soggetti che alla data di apertura del bando abbiano compiuto il diciottesimo anno di età in possesso della cittadinanza italiana, oppure, in alternativa:

- cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del D. Lgs. n. 30/2007;
- Titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.lgs. n. 3/2007;
- Titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D.lgs.n. 251/2007;
- Stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.lgs. n. 286/1998.

Residenza o attività lavorativa esclusiva

Per la partecipazione al bando è, inoltre, richiesta la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel bacino di utenza "O" (Comune di Chiavari, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Lavagna, Leivi, Moneglia, Nè, Sestri Levante) alla data di pubblicazione del bando medesimo.

La residenza nel bacino di utenza non è richiesta in caso di lavoratori emigrati all'estero e nel caso di lavoratori che, a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune ove svolgeranno la nuova attività. Possono altresì partecipare al presente bando i lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

Il residente o colui che presta l'attività lavorativa esclusiva o principale in un Comune del bacino di utenza "O" può partecipare ai bandi emanati dai Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale. Pertanto la partecipazione alla procedura concorsuale non impedisce al richiedente di aderire ad altri bandi emanati dai Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale di residenza o di svolgimento dell'attività lavorativa.

b) Requisiti richiedente e componenti del nucleo familiare

limiti alla titolarità di diritti reali

Non titolarità di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Genova. E' da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile residenziale, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, non inferiore al valore minimo indicato nella tabella sotto riportata:

Numero componenti	Superficie utile residenziale	
	Valori minimi (mq)	Valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile

Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine ed altre aree accessorie simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente.

E' in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9.

E' viceversa da considerarsi inadeguato l'alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche allorché un componente del nucleo familiare sia disabile.

Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili (IMU), sia superiore al valore medio, incrementato del 20%, degli alloggi ERP presenti nel bacino di utenza "O" pari ad € **112.074,73**. Ai fini dell'accertamento del requisito predetto, non viene considerato il locale destinato all'attività lavorativa esclusiva o principale del richiedente. Per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui alla presente lettera c), purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

presentazione della domanda e non siano proprietari di altra ulteriore abitazione nello stesso bacino d'utenza dell'alloggio soggetto ad esproprio;

Non titolarità di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati all'estero. Per tutti i richiedenti, con esclusione dei soggetti in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del D.lgs. n. 251/2007, la verifica in ordine al possesso di tale requisito è effettuata attraverso la documentazione fiscale e la dichiarazione ISEE presentata, fermo restando che l'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

In deroga ai requisiti riportati al presente punto 5), il diritto di proprietà o altro diritto reale relativo alla casa coniugale non viene considerato rispetto al genitore legalmente separato o divorziato, obbligato giudizialmente al versamento dell'assegno di mantenimento ai figli e privo della disponibilità della casa coniugale, pur essendone proprietario, in quanto assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio

Assenza di precedenti assegnazioni

Per partecipare al bando è richiesta l'assenza di precedenti assegnazioni in locazione di un immobile di E.R.P. o di altro alloggio pubblico; è consentita però la partecipazione al bando qualora la perdita dell'alloggio sia avvenuta volontariamente e, quindi, non a seguito di provvedimenti amministrativi o giudiziari di rilascio dell'abitazione. Nello specifico non può partecipare al bando:

- colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione ovvero un provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio;
- il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico, finché permane lo status di occupante ovvero nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del recupero dell'immobile conseguito sia con sgombero coatto che con rilascio bonario. Trascorsi cinque anni dal recupero dell'immobile, la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nella fase di sgombero sia stato estinto.
- l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell'alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio;
- il soggetto precedentemente assegnatario di alloggio ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 8 Agosto 1977 n. 513 o della Legge 24 Dicembre 1993 n. 560 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi ERP.

In tutti i casi, compreso il rilascio volontario, non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.

Inoltre, è richiesta l'assenza di precedenti assegnazioni, in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, salvo che l'immobile non sia più utilizzabile senza aver dato luogo ad indennizzo o a risarcimento del danno.

E' richiesta, infine, l'assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

SI EVIDENZIA CHE I REQUISITI DI CUI AL PUNTO B) SOPRA CITATI DEVONO ESSERE POSSEDUTI DAL RICHIEDENTE E DAI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE, ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO NONCHÉ AL MOMENTO DELL'ASSEGNAZIONE E DEVONO PERMANERE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE.

Limiti riferiti alla situazione economica del nucleo familiare (ISEE)

Possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente secondo il D.P.C.M. N. 159/2013 e relative modalità applicative) in corso di validità dell'intero nucleo familiare non superiore al limite di accesso pari a **€ 17.000,00**. Sono ammessi anche i nuclei familiari monocomponenti che presentino un ISEE non superiore ad **€ 20.000,00**.

Si definiscono al di sotto della soglia di povertà assoluta i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a € 3.000,00.

Ai fini della partecipazione al bando di concorso:

- la situazione reddituale è quella relativa ai redditi percepiti nell'anno 2021
- la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre 2021.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell'attestazione I.S.E.E. deve essere sottoscritta entro la data di scadenza fissata per la presentazione delle domande, pena l'esclusione.

Fermi restando i limiti riferiti alla situazione economica del nucleo familiare di cui alla precedente lettera e), i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto al comma 1, lettere c), d), d bis), dagli altri componenti del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto di assegnazione.

ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve esser compilata in tutte le sue parti, datata e firmata, pena l'inammissibilità, unicamente su apposito modello predisposto dal Comune di Sestri Levante e reperibile presso l'Ufficio URP di Piazza Matteotti 4 oppure gli uffici di Piazza della Repubblica 44 piano terra, ed inoltre scaricabile dai siti istituzionali del Comune di Sestri Levante (www.comune.sestri-levante.ge.it), dei Comuni facenti parte del bacino di utenza "O" e di A.R.T.E. Genova (www.arte.ge.it).

Con la sottoscrizione della domanda, il partecipante rilascia, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. in cui attesta di possedere tutti i requisiti per la presentazione della domanda e di trovarsi nelle condizioni familiari, abitative ed economiche, tali da dar luogo all'attribuzione del punteggio.

Le domande devono essere presentate ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 19/10/2023 (n. 45 giorni). Per i lavoratori italiani emigrati all'estero il termine finale è fissato **ALLE ORE 12:00 DEL 04/12/2023** per i residenti nei paesi extraeuropei (**91 giorni**).

La domanda, con applicata una marca da bollo da € 16,00 (**FATTA ECCEZIONE PER COLORO CHE HANNO GIÀ PRESENTATO DOMANDA PER IL PRECEDENTE BANDO EMANATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 CHE NON DEVONO APPORRE ALCUNA MARCA**) dovrà pervenire al Comune di Sestri Levante, pena inammissibilità, esclusivamente tramite consegna a mano all'URP - P.zza Matteotti 3 - piano terra *oppure* mediante raccomandata A/R indirizzata a Comune di Sestri Levante, P.zza Matteotti 3 - 16039 SESTRI LEVANTE (farà fede la data riportata dal timbro postale) *oppure* con invio tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it .



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme stabilite dalla Legge Regionale 10/2004 e s.m. in materia nonché dalla D.G.R. n. 495 del 26.05.2023. Non saranno accettate domande presentate in maniera non conforme alle modalità sopra riportate.

ART. 3 – DOCUMENTAZIONE

Documentazione obbligatoria

Al modulo di domanda (ALLEGATO B) deve essere **obbligatoriamente** allegata:

1. copia leggibile di un documento di identità e del codice fiscale in corso di validità;
2. *per i cittadini extra U.E.:* copia del documento di soggiorno in corso di validità o richiesta dello stesso, come già descritto nell'articolo 1 - Requisiti di partecipazione. In caso di permesso di soggiorno temporaneo, si specifica che lo stesso deve essere almeno biennale e deve essere allegata documentazione relativa ad attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo;
3. *per i richiedenti non residenti nel Comune di Sestri Levante, anche nel caso in cui siano destinati ad operare in nuovi insediamenti produttivi:* dichiarazione del datore di lavoro o idonea documentazione sostitutiva che comprovi che svolge o debba iniziare a svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Sestri Levante o in altro Comune ricompreso nel bacino di utenza "O";
4. Copia Attestazione I.S.E.E. 2023 in corso di validità.

Documentazione necessaria ai fini dell'attribuzione del punteggio

Alla domanda deve, inoltre, essere allegata idonea documentazione che attesti lo status delle condizioni dichiarate nella domanda, al fine dell'attribuzione del punteggio entro e non oltre la data di scadenza del Bando. Tutte le condizioni che danno luogo al punteggio devono essere possedute alla data di pubblicazione del bando.

1. Nel caso di soggetti che intendono costituire un nucleo a sé stante, ossia a) uno o più componenti del medesimo nucleo familiare; b) coppie di futura formazione ovvero nel caso di ricongiungimento dei soggetti disabili con i propri familiari: Copia Attestazione I.S.E.E. 2023 relativa ai redditi 2021 sottoscritta entro la data di scadenza fissata per la presentazione delle domande, pena l'esclusione - del nucleo familiare di provenienza dei soggetti che concorrono autonomamente;
2. Qualora il richiedente e/o i componenti del nucleo familiare sia/siano titolare/i di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, in base alla Tabella riportata all'art. 1.5.A, nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Genova: Provvedimento sindacale relativo all'inagibilità dell'alloggio ovvero Dichiarazione attestante la non conformità alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche allorché un componente del nucleo familiare sia disabile;
3. Qualora siano state dichiarate situazioni che comportano il rilascio dell'alloggio: ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è necessario comprovare tali situazioni con idonea documentazione;
4. Qualora siano state dichiarate situazioni di antigieneità dell'alloggio: ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è necessario allegare idonea certificazione rilasciata dalla A.S.L. competente;



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

5. In caso di esproprio per pubblica utilità purché in assenza di titolarità di diritto di proprietà di altra ulteriore abitazione nello stesso bacino di utenza dell'alloggio soggetto a esproprio: documentazione attestante la procedura espropriativa in essere alla data di presentazione della domanda;
6. In caso di separazione legale ovvero divorzio dal coniuge: copia del decreto di omologa del relativo verbale ovvero sentenza ovvero documento equipollente;
7. Qualora nel nucleo familiare vi sia un componente inabile al lavoro: certificato di inabilità al lavoro;
8. Qualora siano state dichiarate situazioni di disabilità: copia certificazione rilasciata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali dalla quale si evinca la percentuale di invalidità, il grado di handicap, situazioni equiparabili alla percentuale di invalidità certificata ovvero autocertificazione contenente anche i dati di reperibilità delle certificazioni;
9. Qualora sia stata dichiarata la presenza di malati terminali: idonea certificazione medica attestante lo stato;
10. Qualora sia stato dichiarato uno stato di disoccupazione: attestazione dello stato occupazionale C2 storico (percorso del lavoratore) rilasciato dal Centro per l'Impiego competente;
11. Qualora siano state dichiarate situazioni di ricongiungimento: idonea documentazione attestante la condizione;
12. Qualora siano state dichiarate situazioni appartenenti ai "casi particolari": idonea documentazione attestante la condizione;
13. Qualora siano state dichiarate situazione di "condizione abitativa impropria": idonea documentazione e/o dichiarazione attestante la condizione (es. contratto di locazione, contratto di comodato d'uso, dichiarazioni di terzo corredata di valido documento di identità);
14. Qualora sia stata dichiarata una situazione di "sovraffollamento": idonea documentazione (planimetria, visura, etc.) attestante la condizione;
15. Qualora sia stata dichiarata la presenza di barriere architettoniche: idonea documentazione (planimetria, visura, etc.) attestante la condizione;
16. Qualora siano state dichiarate precarie condizioni di accessibilità: idonea documentazione attestante la condizione.

In assenza delle predette allegazioni, non potrà essere riconosciuto il punteggio riferito alla dichiarata condizione.

ART. 4 - ESIGENZA DI AUTONOMIA NUCLEI FAMILIARI E CASI PARTICOLARI

Possono presentare domande distinte i nuclei familiari anagraficamente conviventi che decidono di concorrere autonomamente per l'assegnazione di un alloggio pubblico.

Per convivenza anagrafica si intende un insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 223/1989 e s.m.i. Possono altresì presentare domanda i seguenti soggetti che intendono costituire un nucleo a sé stante:

- a) uno o più componenti del medesimo nucleo familiare;
- b) le coppie di futura formazione, fermo restando che le stesse devono risultare coniugate ovvero conviventi ai sensi della L. n. 76/2016 entro sei mesi dalla consegna dell'alloggio.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

In entrambi i casi, ai fini della verifica dei requisiti per la partecipazione al bando, si fa riferimento al valore ISEE del nucleo familiare di provenienza dei soggetti che concorrono autonomamente.

Nel caso di cui alla lettera b) del presente articolo, ai fini della valutazione del disagio economico, è considerato l'ISEE del nucleo di provenienza di entità minore.

Le disposizioni di cui al capoverso precedente si applicano anche nei casi di ricongiungimento dei soggetti disabili con propri familiari.

Qualora, uno o più componenti maggiorenni appartenenti ad un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio di ERP, intendano ricercare una sistemazione alloggiativa a sé stante, gli stessi possono presentare domanda separatamente dagli altri membri del nucleo familiare con le modalità sopra descritte ad una delle seguenti condizioni:

- a) che non sussista morosità da parte del nucleo familiare dal quale il/i soggetto/i maggiorenni intendono staccarsi;
- b) che siano rispettati i pagamenti riferiti al piano di rientro della morosità sottoscritto con l'ente gestore.

ART. 5 - VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

La valutazione della domanda avviene sulla scorta delle seguenti condizioni del nucleo familiare concorrente:

- a) condizioni familiari;
- b) condizioni abitative;
- c) situazione economica;
- d) periodo di residenza o attività lavorativa;
- e) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva.

CONDIZIONI FAMILIARI

1. ANZIANI

Nuclei familiari i cui componenti (ivi comprese le persone singole) alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano superato 65 anni, ovvero quando almeno uno dei componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lett. a) e b) del successivo punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni: tali nuclei possono avere minori o soggetti maggiorenni portatori di handicap a carico:

- | | | |
|---|--------------|-----------|
| a) nucleo familiare di almeno un componente totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni | PUNTI | 20 |
| b) tutti con età maggiore di 65 anni | PUNTI | 15 |

2. DISABILI

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile:

- | | | |
|--|--------------|-----------|
| a) invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o handicap grave ovvero situazioni ad esse equiparabili | PUNTI | 30 |
|--|--------------|-----------|



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

- b) invalidità civile al 100% o handicap ovvero situazioni ad esse equiparabili **PUNTI 20**
- c) invalidità civile dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esse equiparabili **PUNTI 15**
- d) invalidità civile dal 34% al 73% ovvero situazioni ad esse equiparabili **PUNTI 8**

3. MALATI TERMINALI

Nuclei familiari con presenza di malati terminali la cui condizione deve essere attestata da apposita certificazione medica **PUNTI 8**

4. FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE

Nuclei familiari costituiti entro i quattro mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso ovvero da costituirsi entro sei mesi dall'assegnazione dell'alloggio; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati:

- a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al quarantesimo anno alla data di pubblicazione del bando di concorso e con minori **PUNTI 12**
- b) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al quarantesimo anno alla data di pubblicazione del bando di concorso, senza minori **PUNTI 10**
- c) famiglia di nuova formazione con minori **PUNTI 7**
- d) famiglia di nuova formazione senza minori **PUNTI 5**

Per coppia si intendono coniugi, conviventi di fatto risultanti come tali dall'anagrafe del Comune di residenza alla data di pubblicazione del bando di concorso, le unioni civili risultanti dall'iscrizione all'archivio dello stato civile ovvero la coppia che, seppur non anagraficamente convivente alla data di pubblicazione del bando, si impegna a trasferire la propria residenza nell'alloggio entro sei mesi dall'assegnazione.

5. PERSONE SOLE, CON EVENTUALI SOGGETTI A CARICO

Nucleo familiare così composto:

- a) genitore solo con uno o più figli fiscalmente a carico **PUNTI 16**
- b) persona sola con uno o più minori fiscalmente a carico la cui convivenza deve essere anagraficamente comprovata **PUNTI 15**
- c) persona sola **PUNTI 8**

6. STATO DI DISOCCUPAZIONE

Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di pubblicazione del bando di concorso, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:

- a) richiedente e altro componente **PUNTI 18**
- b) richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni **PUNTI 10**
- c) richiedente o altro componente con età minore di 45 anni **PUNTI 8**

7. RICONGIUNGIMENTO

Nucleo familiare che necessita di un alloggio idoneo per accogliervi parente disabile:

- a) ricongiungimento del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda **PUNTI 10**



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

- b) ricongiungimento del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%) presente nella domanda **PUNTI 10**

8. CASI PARTICOLARI

- a) nucleo di un componente, con un minore o più a carico o handicappato, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza, ricovero o beneficenza, ovvero senza fissa dimora o che utilizzi locali procurati a titolo precario dai servizi sociali del comune o sia a totale carico dello stesso **PUNTI 15**
- b) nucleo familiare di emigrato che necessiti rientrare in Italia, ovvero nucleo familiare di immigrato con richiesta di ricongiungimento autorizzata dalla Prefettura al momento dell'assegnazione **PUNTI 15**

CONDIZIONI ABITATIVE

9. RILASCIO ALLOGGIO

Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusa la procedura di rilascio gravante su alloggio con contratto di locazione a carattere transitorio previsto dall'art. 5 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431. In ogni caso non deve sussistere morosità verificatasi nei primi dodici mesi dalla stipulazione del contratto di locazione, salvo i casi di morosità incolpevole determinata ai sensi del D.M. 30 Marzo 2016:

- a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di tre anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato ad eccezione del caso in cui si tratti di un contratto di natura transitoria, come definito negli Accordi territoriali siglati dalle Organizzazioni Sindacali dell'utenza e depositati presso il Comune **PUNTI 80**
- b) sia decorso, alla data di pubblicazione del bando di concorso, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione **PUNTI 60**
- c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso alla data di pubblicazione del bando di concorso il termine fissato per il rilascio **PUNTI 30**

10. CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA

Richiedenti che abitino da almeno 3 mesi presso strutture di assistenza o beneficenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di Servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i quali sia stata accertata l'inabitabilità.

Si considerano in questa fattispecie anche i richiedenti inseriti in alloggi di emergenza abitativa dal Comune presso enti pubblici e/o privati con contratto o convenzione abitativa transitoria

PUNTI 70

11. COABITAZIONE



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

- a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità **PUNTI 15**
b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado **PUNTI 12**

12. SOVRAFFOLLAMENTO

- a) sovraffollamento estremo (X*) **PUNTI 20**
b) sovraffollamento marcato (X) **PUNTI 15**

Numero componenti nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina se abitabile >= a 8 mq)						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2	X						
3	X*	X					
4	X*	X	X				
5	X*	X*	X				
6	X*	X*	X	X			
7	X*	X*	X*	X	X		
8	X*	X*	X*	X	X		
Più di 8	X*	X*	X*	X*	X		

13. CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO

- a) Pessima: alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi **PUNTI 25**
- b) Cattiva: alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi **PUNTI 20**

14. BARRIERE ARCHITETTONICHE

Richiedenti, di cui al precedente punto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente) **PUNTI 25**



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

15. CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ

Richiedenti, di cui al precedente punto 1) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ad un livello di piano superiore al primo

PUNTI 13

16. INCIDENZA SPESE ALLOGGIATIVE

Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale la cui quota per canone, sia superiore al 30% del reddito annuale complessivo lordo riferito all'intero nucleo familiare come definito al paragrafo 6.2 delle "Linee di indirizzo per la costituzione delle Agenzie Sociali per la casa" e s.m.:

"omissis... Tale reddito è da computarsi al lordo di qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale e senza l'applicazione di alcun abbattimento ed allo stesso vanno sommati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti a titolo non occasionale, ivi compresi quelli esenti da tasse e da imposte anche se non soggetti a dichiarazione ai fini fiscali, ovvero se prodotti o percepiti all'estero. Il rapporto tra reddito e canone può, altresì, essere dimostrato, in luogo di quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi, sulla base di contratti di lavoro dipendente o di altri redditi percepiti a titolo non occasionale che non risultino - integralmente o parzialmente - dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata riferita ai redditi percepiti nell'anno 2019"

PUNTI 20

C) SITUAZIONE ECONOMICA

Il punteggio per le condizioni economiche potrà essere compreso tra 0 e 1 punti in proporzione all'ISEE del nucleo familiare concorrente, tenuto conto della differenza fra il limite massimo di partecipazione (€ 17.000,00) e l'ISEE del nucleo stesso, e più precisamente:

$$\frac{\text{limite di accesso ISEE} - \text{ISEE nucleo familiare}}{\text{limite ISEE}}$$

Ad esempio: per un ISEE uguale a € 3.000,00 il punteggio attribuito sarà di 0,82 ottenuto nel modo seguente: (€ 17.000,00- 3.000,00): € 17.000,00 = 0,82

Nel caso di nucleo familiare composto da una sola persona con ISEE superiore ad 17.000,00, non rientrando in una situazione di disagio economico, non beneficia di un punteggio per tale fattispecie.

ART. 6 - MODALITÀ' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

CONDIZIONI : Disagio Familiare					
N.	codice	Condizioni			Valore
1	1a	anziani			20
2	1b				15
3	2a	disabili	disabili	disabili	30
4	2b				20
5	2c				15



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

6	2d				8
7	3a	malati terminali	malati terminali	malati terminali	8
8	4a		famiglie nuova formazione		12
9	4b				10
10	4c				7
11	4d				5
12	5a	persone sole		persone sole	16
13	5b				15
14	5c				8
15	6a		disoccupazione	disoccupazione	18
16	6b				10
17	6c				8
18	7a	ricongiunzione	ricongiunzione	ricongiunzione	10
19	7b				10
20	8a	condizioni particolari	condizioni particolari	condizioni particolari	15
21	8b				15
		F1	F2	F3	
		<=100	<=100	<=100	

CONDIZIONI : Disagio Abitativo						
N.	codice	Condizioni			Valore	
1	9a	rilascio alloggio				80
2	9b					60
3	9c					30
4	10		alloggio improprio			70
5	11a			coabitazione	coabitazione	15



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

6	11b					12
7	12a			sovraffollamento	sovraffollamento	20
8	12b					15
9	13a			condizioni alloggio		25
10	13b					20
11	14				barriere architettoniche	25
12	15			accessibilità		13
13	16			affitto oneroso	affitto oneroso	20
		A1	A2	A3	A4	
		<=100	<=100	<=100	<=100	

- a) Le condizioni familiari ed abitative, riportate nelle suddette tabelle, sono raggruppate in modo da escludere quelle incompatibili;
- b) si assegnano alle singole condizioni abitative e familiari i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo di condizioni, la somma dei valori può superare 100;
- c) il singolo punteggio conseguente alla valutazione del disagio familiare ed abitativo viene diviso per 100 al fine di ricondurlo all'intervallo 0 – 1, con arrotondamento al secondo decimale;
- d) l'indicatore del disagio economico che deve assumere valore tra 0 ed 1 al fine di omogeneità con i precedenti indicatori, viene costruito a partire dall'ISEE del nucleo familiare con le seguenti precisazioni:
- 1) nel caso di cui alla lettera b) del punto 5 delle condizioni che danno luogo a punteggio (art. 5) e nei casi di ricongiungimento dei soggetti disabili con i propri familiari di cui ai punti 2) e 7) delle "Condizioni familiari" si prende a riferimento il valore ISEE del nucleo familiare di provenienza di importo minore;
 - 2) dato che è stato fissato un limite massimo di ISEE per l'accesso oltre il quale le domande non sono considerate valide, si può utilizzare la differenza tra tale limite e il valore ISEE del nucleo come indicatore del disagio; in tal modo, il disagio economico risulta crescente al decrescere del valore ISEE del nucleo;
 - 3) per riportare la differenza tra ISEE-limite ed ISEE-nucleo nell'intervallo 0 – 1, occorre dividere tale differenza per l'ISEE-limite, ottenendo così valore 0 per ISEE-nucleo uguale al limite massimo e valore 1 per ISEE-nucleo uguale a 0 (vedi formula riportata al punto situazione economica);
- e) i valori di cui sopra sono integrati:
- 1) con la valutazione della residenza e/o attività lavorativa nella Regione riferita al periodo continuativo immediatamente precedente la data di pubblicazione del bando stesso, con le modalità riportate nella seguente tabella:

Periodo di		Periodo di residenza o	Periodo di	Punteggio
------------	--	------------------------	------------	-----------



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

residenza o attività lavorativa nel bacino di utenza al quale appartiene il Comune che ha emanato il bando		attività lavorativa nella Regione	residenza o attività lavorativa nel Comune che ha emanato il bando	
Almeno 5 anni	e	Almeno 8 anni		10
Almeno 6 anni	e	Almeno 8 anni		20
			Almeno 4 anni	30
			Almeno 6 anni	40

2) con l'attribuzione di punti 0,50 per ogni anno di presenza continuativa del richiedente nella graduatoria definitiva del Comune che ha emanato il bando fino ad un massimo di 5 punti;

3) tali punteggi vanno ricondotti nell'intervallo 0 — 1, con le modalità sopra descritte.

f) I risultati derivanti dalle suddette operazioni vengono sommati tra di loro e, al fine di attribuire punteggi espressi in numeri interi, si provvede a moltiplicare gli stessi X 100.

ART. 7 -PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E RICORSI

L'Ufficio Casa del Settore "Servizi alla Persona" provvede all'istruttoria delle domande pervenute. Vengono attribuite d'ufficio le condizioni di punteggio non dichiarate qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso dello stesso in ossequio al principio di celerità e non aggravamento del procedimento amministrativo. In difetto di produzione documentale di quanto non direttamente accertabile dall'Ufficio, anche tramite interrogazione di altre Amministrazioni Pubbliche, non potrà essere riconosciuto il punteggio riferito alla mera dichiarata condizione. Se ricorrono casi di punteggio non cumulabile ai sensi dei Criteri Regionali il Comune assegna la condizione di punteggio maggiormente favorevole al richiedente. Eventuali irregolarità della domanda dovranno essere regolarizzate dal richiedente entro il termine stabilito dall'Amministrazione. La mancata regolarizzazione della domanda ne comporta l'esclusione dalla procedura.

Il Comune approva la graduatoria provvisoria sulla base del punteggio conseguito da ciascun concorrente e provvede alla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale per un periodo di 30 giorni. La graduatoria è pubblicata altresì sul sito istituzionale di A.R.T.E. Genova (www.arte.ge.it). Le medesime forme di pubblicità del Bando sono estese ai Comuni facenti parte del Bacino d'Utenza "O".

Entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio online è ammesso ricorso amministrativo in opposizione da depositare presso il Comune della graduatoria provvisoria (farà fede la data di ricevimento apposta dall'Ufficio Protocollo del Comune di Sestri Levante). I ricorsi che perverranno oltre il termine sopra indicato per omissioni e/o ritardi imputabili ai servizi postali non invalideranno in alcun modo la graduatoria definitiva.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

Conclusa la fase dell'esame delle eventuali opposizioni, il Comune di Sestri Levante approva la graduatoria definitiva che costituisce provvedimento definitivo e ha validità a decorrere dal giorno successivo al trentesimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio.

Nella graduatoria definitiva viene data evidenza della categoria di appartenenza di ogni richiedente, così come previsto all'art. 8, comma 01, della Legge Regionale 10/2004 e ss. mm. e ii. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR Liguria. La graduatoria definitiva. Decorso tale termine, la suddetta graduatoria diviene inoppugnabile.

Le comunicazioni in ordine all'esito della graduatoria provvisoria e definitiva del bando di concorso per l'anno 2023 saranno rese note mediante pubblicazione con valenza di notifica a tutti gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 69/2009 esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di Sestri Levante (www.comune.sestri-levante.ge.it), nonché su quello di A.R.T.E. Genova (www.arte.ge.it)

La nuova graduatoria ha validità a decorrere dal giorno successivo al trentesimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio online.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria e di quella definitiva avverrà in forma anonima: i nominativi dei partecipanti verranno, infatti, sostituiti con un codice identificativo che verrà trasmesso ai partecipanti alla procedura concorsuale prima dell'approvazione della graduatoria provvisoria. Tale codice dovrà essere conservato con cura poiché consentirà di ritrovare, all'interno degli elenchi, il punteggio e la posizione ottenuti.

E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare all'Ufficio Casa del Comune di Sestri Levante ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a presentarsi presso l'Ufficio Casa per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità del servizio a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio.

Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e i certificati che lo stesso avrebbe potuto o dovuto presentare nei termini della procedura. E' ammessa la rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile conseguente ad un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al bando e definito non oltre il termine fissato per presentare ricorso amministrativo avverso la graduatoria provvisoria.

ART. 8 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Modalità e ordine di assegnazione

L'Ente gestore segnala al Comune gli alloggi disponibili ai fini di una nuova assegnazione alla quale provvede il Comune stesso. A chiusura della procedura concorsuale il Comune, per ogni richiedente in graduatoria, individua la/le tipologia/e di nucleo familiare di appartenenza secondo le indicazioni riportate nella domanda di partecipazione al bando.

Nel rispetto delle disposizioni previste dei commi 1 e 2 dell'art. 8 della L. 10/2004 e successive modificazioni (alloggi di nuova costruzione e recuperati), una quota non superiore al 50% degli alloggi da assegnare è destinata dal Comune ai soggetti indicati alla lettera a) comma 01 del medesimo articolo utilmente collocati in graduatoria (trattasi di nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta con valore ISEE non superiore a € 3.000,00).



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

L'Amministrazione comunale assegna la rimanente quota degli alloggi sulla base del seguente ordine prioritario:

- b) nuclei familiari con presenza di soggetti disabili
- c) persone sole con minori
- d) giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli
- e) nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio
- f) nuclei familiari in condizioni abitative improprie
- g) anziani ultrasessantacinquenni
- h) genitori separati o divorziati
- i) nuclei con presenza di malati terminali
- j) nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'assegnazione
- k) appartenenti alle forze dell'ordine.

Inoltre il Comune, per attribuire una seconda unità abitativa ai nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta, deve averne assegnato una alle restanti categorie.

Nell'ambito della medesima categoria di appartenenza l'alloggio è assegnato al concorrente con punteggio più elevato. Se il richiedente ha indicato nella domanda più tipologie di nucleo familiare sarà considerato unicamente appartenente alla categoria che è possibile soddisfare prioritariamente rispetto alle altre.

Il provvedimento di assegnazione è preceduto dalla verifica del mantenimento dei requisiti per l'accesso stabiliti nella procedura concorsuale. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti, il Comune provvede alla cancellazione della posizione del concorrente in graduatoria. Viene cancellato dalla graduatoria delle domande il richiedente che rinunci all'alloggio proposto dall'ente gestore qualora la mancata accettazione non derivi da ragioni legate all'accessibilità o da altre gravi motivazioni di salute ampiamente documentate.

Criteri di assegnazione

Per l'assegnazione degli alloggi occorre rispettare il rapporto tra la superficie utile residenziale e la composizione del nucleo familiare, desumibile dalla tabella riportata all'articolo 1 lettera c) punto 1 del presente bando. Gli alloggi realizzati ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. a) del D.M. del 14 giugno 1989 n. 236 sono assegnati esclusivamente ai soggetti disabili. Gli alloggi situati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità, privi di barriere architettoniche, sono prioritariamente proposti ai nuclei familiari con presenza di uno o più componenti con difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause che giustifichino l'assegnazione di tale alloggio.

Al fine di abbreviare i termini di assegnazione il Comune, d'intesa con l'Ente gestore, ha la facoltà di proporre all'assegnatario un alloggio che necessiti di interventi di manutenzione ordinaria. In tal senso verrà stipulata una specifica convenzione in forza della quale:

- a) l'assegnatario si impegnerà ad anticipare le spese per l'intervento che saranno decurtate dai futuri canoni secondo il piano concordato;
- b) l'Ente gestore, previa approvazione del capitolato e del preventivo di spesa dei lavori, autorizzerà i lavori ed eseguirà le opportune verifiche.

La rinuncia dell'assegnatario a una o più proposte di cui sopra non è motivo di decadenza.

Nell'assegnazione degli alloggi che siano stati oggetto di intervento di recupero edilizio, il Comune dà priorità ai precedenti occupanti, purché siano in possesso dei requisiti di accesso fatta eccezione per il valore dell'ISEE che viene sostituito dal limite di permanenza vigente.

L'assegnazione è comunicata, a cura del Comune, agli aventi diritto con lettera raccomandata o altra forma di notifica, fissando il giorno, l'ora ed il luogo per la firma dell'accettazione.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

Gli assegnatari prima della consegna degli alloggi, debbono presentarsi nella sede dell'Ente gestore, nel giorno indicato, a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo di notifica, per la sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, salvo il caso di giustificato impedimento.

Successivamente alla sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, l'Ente gestore procede alla consegna dell'alloggio all'interessato o a persona da lui delegata.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro il termine massimo di trenta giorni, salvo proroga da concordarsi dall'ente gestore a seguito di istanza motivata.

L'inosservanza del termine comporta la decadenza dall'assegnazione; a tal fine l'ente gestore comunica al Comune la mancata occupazione dell'alloggio nei termini.

Gli assegnatari possono esprimere la propria disponibilità, in fase di assegnazione, ad aderire ad un progetto di coabitazione sociale sostenuto dai servizi sociali e socio-sanitari territoriali, secondo i termini previsti dal vigente Regolamento comunale.

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Margherita Lippolis, Dirigente Area I – Servizi Amministrativi e Servizi alla Persona. L'istruttoria delle domande è svolta dall'Ufficio Casa - e-mail: ufficio.casa@comune.sestri-levante.ge.it Per assistenza alla compilazione della domanda sarà attivo uno Sportello presso gli uffici comunali di Piazza della Repubblica 44 – piano 2[^] - nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì previo appuntamento da concordare al seguente recapito telefonico: **0185 – 478305 oppure 478300.**

ART. 9 - SANZIONI

Il Comune di Sestri Levante è tenuto ad effettuare idonei controlli a campione sulle domande presentate per accertare la veridicità delle dichiarazioni ricevute. Il dichiarante, nel caso emergessero affermazioni false, decadrà dalla graduatoria e, se ne ricorrono i presupposti, potrà essere denunciato all'Autorità giudiziaria competente. La principale disciplina alla quale fare riferimento è quella stabilita dagli artt. 38, 46, 47, 71, 75 e 76 del testo unico in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 445/2000.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Avviso pubblico, si fa riferimento alla L.R. 10/2004 e s.m.i., alla D.G.R. 495/2023 nonché al vigente Regolamento comunale.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A seguito della disciplina dettata dal Regolamento (UE) n. 679 del 27 Aprile 2016 (di seguito "GDPR") il Comune di Sestri Levante fornisce qui di seguito le informazioni circa il trattamento da parte del medesimo dei dati personali acquisiti, anche di quelli particolari (sensibili), in relazione ai rapporti con l'utenza.

Fonte dei dati personali: I dati in possesso sono raccolti direttamente presso l'interessato da parte del Comune di Sestri Levante. Essi sono trattati nel rispetto della normativa vigente e comunque con la dovuta riservatezza.

Finalità e base giuridica del trattamento: Il trattamento dei dati personali comuni (anagrafici), dei dati economici o sociali riguardanti l'interessato e suo nucleo familiare, eventualmente anche di dati particolari (art. 9 GDPR) come quelli relativi a stato di salute o i dati relativi a situazioni di disagio economico e sociale, trattati con modalità informatiche e cartacee, è finalizzato all'accesso o all'erogazione di benefici e contributi per il servizio preso in considerazione: assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e individuazione degli ambiti ottimali di utenza. Il trattamento ha quale finalità l'esercizio da



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

parte del Comune di Sestri Levante delle attività istituzionali dell'ente relative all'assistenza alla persona come demandato agli enti locali nell'adempimento di obblighi previsti dalla legge nazionale ed europea, o da un ordine dell'Autorità (Legge Regionale 29 giugno 2004 n.10 e ss.mm.ii. e Deliberazioni di Giunta Regione Liguria n. 495 del 26 maggio 2023).

Modalità del trattamento: In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse del bando e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge. In particolare, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute saranno oggetto di trattamento esclusivamente nella misura minima.

Natura della raccolta: In ragione della tipologia dei servizi gestiti la raccolta di alcuni dati personali ha anche natura obbligatoria dovendosi dare corso agli adempimenti di legge e fiscali; il rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire rapporti con il Comune di Sestri Levante in merito al servizio o all'agevolazione richiesto/a.

Comunicazione a destinatari e diffusione: I dati personali trattati dal Titolare sono comunicati a terzi destinatari esclusivamente per esigenze operative e tecniche, strettamente connesse e strumentali alla gestione del servizio pubblico espletato dal Comune: Software House o fornitore di servizi necessari all'espletamento dell'attività; Enti Pubblici, Pubbliche Autorità, Organi Giurisdizionali, Forze dell'Ordine, Ambasciate, ARTE, Regione Liguria, Prefettura ai quali la comunicazione dei suddetti dati risulta necessaria per lo svolgimento dell'attività del Titolare. I dati personali non saranno in alcun modo diffusi mentre sarà oggetto di diffusione soltanto il codice identificativo attribuito all'interessato dal Comune per la pubblicazione delle graduatorie sul sito internet istituzionale.

Periodo di conservazione: conservazione permanente, previo sfooltimento carteggio temporaneo e strumentale dopo 10 anni.

Diritti dell'interessato: L'interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento per verificare o accedere ai propri dati (diritto di accesso) e farli integrare, aggiornare, rettificare, cancellare e/o opporsi e limitarne il trattamento ai sensi degli artt. da 15 e ss. del GDPR. L'interessato potrà altresì presentare reclamo ad un'autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali: www.garanteprivacy.it)

Titolare del trattamento: Comune di Sestri Levante – Piazza Matteotti 3, 16039 Sestri Levante
-tel 0185/4781-mail: serviziiallapersona@comune.sestri-levante.ge.it pec:
protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it

Responsabile della Protezione dei dati: privacy@labor-service.it

ART. 11 - ASSOLVIMENTO OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ'

Il presente bando sarà pubblicato per giorni 30 all'Albo Pretorio del Comune di Sestri Levante ai sensi dell'art. 4 Legge Regionale 29 giugno 2004 n.10 e ss.mm.ii..

Sarà altresì trasmesso per la relativa pubblicazione alla Regione Liguria, all'A.R.T.E. Genova, ai Comuni dell'intero bacino di utenza "O" ed alla Prefettura di Genova. Inoltre, il presente bando potrà essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di Sestri Levante. Ogni ulteriore comunicazione relativa alla presente procedura pubblica sarà fatta mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Sestri Levante.

ART. 12 – NORME FINALI E RINVIO



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

Per tutto quanto non contemplato nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale 29 giugno 2004 n.10 e s.m. e dei criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regione Liguria n. 495 del 26/05/2023.

Il Dirigente Area 1
Servizi Amministrativi E Servizi Alla Persona
D.ssa Margherita Lippolis
(firma apposta digitalmente; d. lgs. 82/2005)